

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 871-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati
nella seduta del 9 dicembre 1959 (V. Stampato n. 561)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 12 DICEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi Scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955

ONOREVOLI SENATORI. — Negoziato tra il dicembre 1954 ed il 31 marzo 1955, data alla quale fu parafato in Roma, il progetto per la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia viene oggi sottoposto al vostro esame per la necessaria autorizzazione al Presidente della Repubblica a compiere gli atti di ratifica.

In base al disposto dell'articolo 26 il progetto della Convenzione in parola entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (scambio che dovrà aver luogo nella capitale jugoslava). Malgrado il notevole tempo trascorso dal momento della sua redazione, non è da supporre che l'atto internazionale che ci occupa possa essere giudicato come superato. In realtà gli accordi del genere, predisposti quasi sempre per avere una lunga durata, più che disposizioni di dettaglio, riferibili ad un determinato momento e quindi rapidamente transeunti, contengono norme e principi generali applicabili a tutte le situazioni e, pertanto, sempre attuali. Nè può affermarsi che la Convenzione di commercio e di navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia si informi a differente indirizzo.

Un precedente Trattato di commercio e di navigazione legava i due Stati: quello del 14 luglio 1924, decaduto a motivo dell'ultima guerra. È, pertanto, più che auspicabile che si colmi, finalmente, la lacuna e, attraverso l'entrata in vigore del nuovo accordo, si imprima ulteriore impulso e si ridia disciplina

ai problemi generali concernenti i rapporti economici italo-jugoslavi.

Ritengo superfluo procedere all'esame ed all'esposizione analitica del contenuto dei 26 articoli in cui è suddiviso l'atto internazionale in esame: e ciò soprattutto a motivo della stessa indole generale delle singole disposizioni. Mi basterà indicare che le due parti contraenti si accordano il regime della clausola della nazione più favorita sia in campo commerciale che in quello della navigazione, fissano le modalità per la esenzione doganale a favore di importazioni ed esportazioni a carattere temporaneo fra i due Paesi, regolano i casi nei quali sarà accordata piena libertà di transito sui rispettivi territori nazionali, stabiliscono regole per la protezione reciproca dei brevetti di invenzione e dei modelli industriali, eccetera. Come è ovvio, l'accordo si ispira al principio della piena reciprocità relativa alle clausole comportanti facilitazioni ed agevolazioni. Ed in fondo lo scopo dell'accordo, come enunciato nel suo articolo primo, è proprio quello di instaurare fra i due Stati contraenti, un trattamento di benevolenza circa tutto quanto concerne la materia commerciale.

Onorevoli colleghi, ciò premesso mi sembra che non possa esservi incertezza circa la convenienza a dichiararci favorevoli alla ratifica del progetto di Convenzione sottopostoci per l'esame: senza dubbio alcuno, esso può giovare ad incrementare i rapporti commerciali italiani con la vicina Repubblica popolare federale di Jugoslavia e per ciò stesso a rendere ancora più cordiali ed amichevoli gli stessi rapporti di buon vicinato.

CERULLI IRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi Scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 26.